

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

La prima rivista dedicata alle verifiche ispettive su lavoro, contributi e sicurezza

a cura Avv. Mauro Parisi

Punti @ Spunti pensieri e idee sui controlli
Il caso quesiti e problemi dal territorio
Bacheca novità sui controlli e dintorni
Tecnica dei ricorsi per presentare al meglio le proprie ragioni
Sicur@zza prevenzione e difesa dalle contestazioni
Visu@l i controlli a colpo d'occhio
Nero su bianco interpretazioni a norma di Legge
Usi e abusi quello che accade, i nostri diritti
Osservatorio le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione

V@L

VERIFICHE @ LAVORO

IN QUESTO NUMERO:

Nel numero		pag. 2
Punti @ Spunti	Assunzioni ed esoneri. Il conto lo presentano gli ispettori	pag. 3
Il Caso	Appalti illeciti. Depenalizzazione più cara per l'azienda	pag. 5
Bacheca	Piena tracciabilità dei voucher, sanzioni civili meno costose, ispezioni anche per i tributi e altro	pag. 8
Tecnica dei ricorsi	Accesso agli atti con un ricorso facile e gratuito	pag. 12
Sicur@zza	Controlli alle reti di imprese. Distacco speciale, ma con	pag. 16
Visu@l	Durc regolare dopo le contestazioni ispettive. Le modalità	pag. 18
Nero su bianco	Sommerso e regolarizzazioni. Maxi-diffida, ma ad	pag. 19
Usi e abusi	Audizione sì, ma non con qualsiasi funzionario	pag. 22
Osservatorio	Le vostre segnalazioni, la mappa dell'ispezione	pag. 24

NEL NUMERO

Quante sono le aziende che hanno assunto dipendenti tra il 2015 e il 2016 con gli esoneri contributivi? Tante.

In questo numero mostriamo perché esse corrono oggi più di qualche rischio.

Abbiamo anche l'occasione di chiarire perché non sempre le depenalizzazioni portano bene. Almeno in materia di lavoro.

Ci è parso il caso di mettere in guardia i nostri lettori sulle ultime tendenze imprenditoriali. Fare Reti di imprese va molto bene, ma occhio alla sicurezza.

E se poi capita di volere parlare vis à vis con l'amministrazione? Molto opportuno, ma attenzione a confrontarsi con la persona giusta.

In ogni caso... mai disperarsi. Anche nelle peggiori e malaugurate situazioni "ispettive", può darsi che la legge non sia poi così "maligna" come ci vorrebbero fare credere. Per esempio in materia di lavoro irregolare.

Con l'occasione ringraziamo di cuore tutti i lettori per l'accoglienza e le belle parole che hanno voluto riservare al numero inaugurale di V@L.

Un buon viatico per il viaggio insieme che ci attende!

Punti @ Spunti

Assunzioni ed esoneri. Il conto lo presentano gli ispettori

di Mauro Parisi

Se l'anno 2015 è stato quello del "sogno" e dell'esplosione dei contratti a tempo indeterminato –a tutele crescenti e agevolati-, per molte aziende, il 2016 potrebbe essere quello del brusco risveglio. Specie per quanti hanno goduto di cospicui esoneri contributivi.

Dietro l'angolo ci sono, infatti, ...gli ispettori. I timori non sono il frutto di proiezioni ansiogene e ombre inconsistenti, ma la fondata –e piuttosto facile- previsione di indicazioni, messaggi e prospettive.

Per esempio, fin dal giugno 2015 (cfr. lettera circolare 17 giugno 2015 prot.n. 37/0009960/MA008.A001) –e dunque in pieno boom delle assunzioni- il Ministero del lavoro indicava ai propri uffici territoriali e agli ispettori l'opportunità di effettuare "**specifiche azioni ispettive volte a contrastare**" ogni "**condotta elusiva che viola in sostanza i principi contenuti nella stessa L. n. 190/2014 che...è finalizzata "a promuovere forme di occupazione stabile"**". Come dire, una licenza di ... controllo in azienda.

A questo esordio non proprio serenante, sono poi seguiti altri interventi nel medesimo senso, culminati con la risposta a interpello n. 2/2016 e la circolare n. 3/2016.

Con la prima si ribadisce in modo piuttosto "programmatico" come il predetto "*sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato non possa essere riconosciuto, pur in presenza delle condizioni di cui all'art. 1, comma 118, L.n. 190/2014 laddove non vengano rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale*".

Tra i segni che i "riflettori" dei controlli si starebbero inequivocabilmente puntando sui rapporti di lavoro che -più di altri- abbisognano di "stabilizzazione" (sia con la favorevole emersione offerta nel 2015 con gli esoneri, sia con la procedura di regolarizzazione ex art. 54, D.Lgs 81/2015), troviamo espresse attestazioni anche nella la circolare n. 3/2016. Quest'ultima precisa "*l'opportunità di svolgere accertamenti nei confronti del personale interessato alla stabilizzazione*".

/segue ⇨

Punti @ Spunti

(continua) Assunzioni ed esoneri. Il conto lo presentano gli ispettori

Dunque, che per quanti hanno approfittato dei “benefici” del Jobs Act –come pure per chi intende godere degli esoneri previsti per il 2016 (cfr. circolare INPS n. 57 del 29 marzo 2016), pare siano alle viste nuvole di battaglia.

Sul fatto parevano già non esserci dubbi. Poi, sono arrivate le conferme. Due, in particolare.

Per i più scettici, infatti, nel mese di febbraio è venuta l’indicazione definitiva del trend. In occasione del Rapporto annuale per il 2015 dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e dell’illustrazione presso la Commissione Centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza del **Documento di programmazione della vigilanza 2016**, si è esposto chiaramente come gli ispettori del lavoro ministeriali e degli Istituti previdenziali, tra l’altro, porranno speciale attenzione alla problematica relativa all’**indebita percezione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato**.

Il secondo segnale, inequivocabile perché espresso, attiene invece alla conferma che, in realtà, già era iniziata un’azione di controllo volta all’“erosione” dei notevoli benefici previste per le nuove assunzioni.

In data 24 marzo 2016, il Ministero del lavoro ha pubblicato un **comunicato stampa che informa delle azioni ispettive finora intraprese** presso aziende che hanno goduto dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato.

In particolare, il Ministero comunica che sono stati “*disposti accertamenti mirati nei confronti di 338 imprese che hanno richiesto il beneficio per 1986 lavoratori*”.

Con quale risultato? E’ presto detto con le parole dello stesso Ministero: “**per 64 imprese è già stata trasmessa informativa di reato all’Autorità giudiziaria**”, con una percentuale di irregolarità rilevata di quasi il 20%.

Risulta anche molto interessante la circostanza che venga sottolineato come le “**verifiche sono iniziate già a giugno 2015**” e che si sia fatto (e si farà) ricorso ai dati incrociati relativi a “*informazioni concernenti le richieste di esonero contributivo con altre informazioni in possesso degli Uffici*”.

Insomma, nella speranza che datori di lavoro e aziende abbiano proceduto con tutte le dovute attenzioni, pare che non resti che “incrociare” anche le dita.

Il Caso

Appalti illeciti. Depenalizzazione più cara per l'azienda

a cura Studio legale VetL

La vicenda

Una società che si occupa di logistica appalta dei servizi di stoccaggio a una cooperativa di lavoro. Nell'ottobre 2015, solo alcuni giorni dopo l'accordo di appalto, alcuni ispettori dell'INPS accedono a uno dei magazzini della società, trovando intenti al lavoro, sia i dipendenti della società di logistica, sia alcuni soci della cooperativa stessa. A seguito di un'attenta indagine dei funzionari, emerge che le modalità dell'appalto –per cui erano stati conclusi formali contratti di di servizi- risultano in realtà dissimulare una somministrazione di manodopera, come tale vietata dalla legge. A riprova di ciò, gli ispettori dimostrano che i referenti della società gestivano i soci della cooperativa similmente a quanto facevano con i propri dipendenti.

Successivamente, a gennaio 2016, gli ispettori dell'INPS, dopo averne dato notizia alla Procura della Repubblica, ammettono il legale rappresentante della società e quello della cooperativa all'estinzione del reato, notificando un verbale di prescrizione per la somma di € 450, corrispondente all'impiego di tre lavoratori per dodici giorni di attività.

La società decide di pagare quanto richiesto, compiendo il versamento in data 10 febbraio 2016, ma l'INPS lo rifiuta, data la depenalizzazione del reato contestato che nel frattempo è intervenuta.

La società, temendo effetti negativi dal diniego dell'INPS, contesta la condotta, non solo deducendo che la procedura è stata oramai definita, ma pure che gli ispettori INPS non ne erano comunque legittimati.

Sono corrette le difese della società?

segue ⇨

Il Caso

(continua) Appalti illeciti. Depenalizzazione più cara per l'azienda

La soluzione

No, la posizione della società non risulta essere legittima. E ciò, emerge molto evidentemente, tenuto conto delle recenti previsioni di legge.

Va innanzitutto ricordato, come il decreto legislativo n. 8 del 2016, in attuazione della legge n. 67 del 2014, stabilisce una depenalizzazione di molte fattispecie di reato non gravi, quali sono quelle contravvenzionali punite con la sola pena pecuniaria dell'ammenda.

Tra quelle in materia di lavoro, come ricorda il Ministero del lavoro con la circolare n. 6 del 2016, rientrano a buon titolo i reati previsti dall'art. 18, D.Lgs 276/2003. Ossia, la somministrazione illecita di manodopera, come pure l'appalto e il distacco illeciti.

Comprende quando ricorra l'appalto, il distacco o la somministrazione illecita, non è facile. Si tratta di situazioni *border line*, sovente di difficile inquadramento in concreto, che la legge ha sempre punito con la misura pecuniaria dell'ammenda pari a € 50 a giornata di impiego per lavoratore.

La sanzione penale –in effetti già non eccessiva-, in precedenza risultava mitigata dalla possibilità di estinzione del reato, aderendo alla procedura di regolarizzazione (dietro pagamento di un quarto dell'ammenda: cioè € 12,50), proposta con il cosiddetto atto ispettivo di "prescrizione". Esso è previsto dall'art. 15, D.Lgs 124/2004, similmente a quanto stabilito pure dal decreto legislativo n. 758/1994.

Nel nostro caso, quindi, seppure la società era stata ammessa correttamente alla procedura estintiva del reato...nel frattempo è venuto meno proprio il presupposto della stessa procedura: il reato.

Il pagamento degli € 450, così effettuato dalla Società del nostro caso il 10 febbraio 2016, non può dirsi allora valido. Eppure, sarebbe bastato che fosse stato eseguito il giorno 5 dello

Segue ⇨

Il Caso

(continua) Appalti illeciti. Depenalizzazione più cara per l'azienda

stesso mese di febbraio.

Ora, pertanto, la società, per potere vedere definito il nuovo illecito amministrativo, dovrà attendere la formale contestazione da parte della Direzione territoriale del lavoro.

A seguito della contestazione, potrà poi decidere se definire immediatamente la propria posizione o proporre contestazioni in sede amministrativa e giudiziale. Se intenderà corrispondere le sanzioni amministrative previste per il nuovo illecito (che non risulta "diffidabile" al minimo edittale), ciò dovrà avvenire per una somma che "non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5000". Insomma, un minore disvalore giuridico, ma più soldi.


Quanto poi alla contestazione dell'illegittimità dell'azione degli ispettori dell'INPS, in effetti la società non dice bene, dato che dal settembre 2015, per opera del D.Lgs 149/2016, agli ispettori degli Istituti previdenziali sono stati conferiti gli stessi poteri e attribuzioni già degli ispettori del Ministero del lavoro. Quindi, anche quella di agire (indagare e contestare) quali ufficiali di polizia giudiziaria nelle materie del lavoro.

Vieni a scoprire FISCUS
Il periodico di approfondimento
del Commercialista Telematico ®

 FISCUS
COMMERCIALISTA
TELEMATICO.com

Bacheca

a cura *Studio legale VetL*



**@ CASSAZIONE. NON RIENTRA
NELLA DEPENALIZZAZIONE LA
SOMMINISTRAZIONE E L'APPALTO
ILLECITI CON RIGUARDO A MINORI.**

Con la pronuncia del 10 febbraio 2016 n. 10484, la S.C. è venuta ad escludere dalle ipotesi oggetto della depenalizzazione di cui al D.Lgs 8/2016 le ipotesi di prestito di manodopera concernente l'ipotesi aggravata dello sfruttamento di minori. La circostanza aggravante costituisce infatti titolo autonomo di reato e non rientra, quindi, tra le ipotesi di reato base oggetto di depenalizzazione.


**@ MINISTERO DEL LAVORO.
DEPENALIZZAZIONI DI REATI. LE
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE DEGLI
ISPETTORI AGLI UFFICI**

Con la circolare n. 6 del 5 febbraio 2016, il Ministero del lavoro ha emanato ai propri ispettori le prime indicazioni operative in riferimento alla depenalizzazione che ha interessato molte fattispecie già costituenti reato in materia di lavoro. Tra di esse quelle in materia di discriminazione sul lavoro ex l. 198/2006, sulla somministrazione di lavoratori -anche gente di mare- e sui versamenti delle ritenute previdenziali.

Segue ⇨

Bacheca

a cura *Studio legale VetL*



@ MINISTERO DEL LAVORO. PIENA TRACCIABILITA' DEI VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO

Con comunicato stampa del 22 marzo 2016, il Ministero del lavoro ha precisato che a breve, con il prossimo decreto correttivo in riferimento alla disciplina del Jobs Act, quanti utilizzeranno i voucher dovranno previamente notificare l'amministrazione di dati, tempi e luogo dell'impiego. I controlli ispettivi in materia di voucher saranno implementati a partire dalla costituzione dell'Ispettorato del lavoro.


@ CASSAZIONE. IL VERBALE DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO INTERROMPE IL DECORSO DEL TERMINE PER I CONTRIBUTI

Con la sentenza del 2 febbraio 2016 n. 1974, si chiarisce che il verbale di accertamento di omissioni del versamento di contribuzione, purché sia stato correttamente notificato all'interessato, interrompe di pieno diritto il decorso del termine per la prescrizione per la recupero dei medesimi contributi, ai sensi dell'art. 2943 codice civile.

Segue ⇨

Bacheca

a cura *Studio legale VetL*



**@ INAIL. CERTIFICATO MEDICO
PER INFORTUNI E MALATTIA.**

Con la Circolare Inail del 21 marzo 2016 n. 10, si chiarisce che viene meno l'obbligo dei datori di lavoro di inviare il certificato medico per infortuni sul lavoro e malattia professionale. Infatti, ai sensi del D.Lgs 151/2015, il medico o la struttura sanitaria che accerta l'evento dovrà provvedere a inviare per via telematica il referto. Resta a carico del datore di lavoro la denuncia dell'evento.


**@ INPS E INAIL RIBASSANO IL TASSO
DI INTERESSE E PER DILAZIONI E
SANZIONI CIVILI**

Con la Circolare dell'INPS n. 49/2016 e con quella dell'INAIL n. 8/2016, trovano effetto in sede previdenziale assicurativa le misure della BCE sui nuovi e minori tassi d'interesse, ora più favorevoli. In particolare, il tasso d'interesse per le sanzioni civili dell'omissione e dell'evasione ora vengono a coincidere al 5,5% annuo, mentre il tasso per dilazioni sarà pari al 6%.

Segue ⇨

Bacheca

a cura Studio legale VetL



**@ CASSAZIONE. ACCERTAMENTO
INAIL ANCHE A FINI TRIBUTARI**

Con la pronuncia della Cassazione n. 1471/2016, la S.C. ribadisce che dall'accertamento ispettivo dell'INAIL, come da quello di altri corpi ispettivi con poteri pubblici, possano derivare valide comunicazioni di dati e notizie agli uffici tributari e ai fini dell'imposizione delle imposte sui redditi. Gli uffici tributari possono anche richiedere direttamente tali notizie a medesimi uffici ispettivi del lavoro.

**@ INTERPELLO. CONTRATTI DI
PROSSIMITA' E MINIMI DI
IMPONIBILE**

Con la risposta a interpello n. 9 del 2016, la Direzione Generale dell'Attività ispettiva del Ministero del lavoro puntualizza che i contratti aziendali di prossimità non possono derogare a minimi di retribuzione previsti per legge e contrattazione collettiva, anche ai fini della regolarità contributiva dell'azienda e della concessione di Durc positivo.

Tecnica dei ricorsi

Accesso agli atti con un ricorso facile e gratuito

di Mauro Parisi

Terminati i controlli dei funzionari in azienda, se vi sono rilievi, perviene ai trasgressori il Verbale di accertamento con cui si contestano puntualmente le eventuali infrazioni.

Dalla notifica del Verbale ispettivo, per gli interessati inizia solitamente una **corsa contro il tempo per fare valere le proprie ragioni**. Spesso ci sono di mezzo termini brevi per studiare il caso e per decidere se vale davvero la pena presentare difese. O se, al contrario, evitando inutili spese di lite, è opportuno dare acquiescenza alle contestazioni e, magari, regolarizzare con qualche beneficio.

Sovente gli interessati, già provati emotivamente dal fatto che sanzioni e recuperi economici non saranno proprio di lieve entità, leggendo gli atti dei funzionari sono costretti a rendersi conto di una un'altra, non infrequente e molto "angosciosa", realtà: **sapere esattamente da cosa difendersi è spesso cosa tutt'altro che semplice**.

Infatti, gli atti di accertamento appaiono non di rado "astrusi" nei loro contenuti e poco chiaramente circostanziati. In definitiva, date pessime e vaghe motivazioni, sovente non si intende appieno quali siano le ragioni e le prove che sostengono le "accuse". Indicazioni e circostanze la cui conoscenza, per tutelarsi nei dovuti modi e con decisione, appare assolutamente necessaria.

Saperne di più, tuttavia, come detto, malgrado l'"impegno", non risulta sempre un diritto "assicurato".

Molto correttamente, i più avveduti, prima di qualunque difesa e senza ritardo alcuno, procedono a formulare **istanze di accesso agli atti del fascicolo ispettivo ai sensi della legge 241/1990**.

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Accesso agli atti con un ricorso facile e gratuito

Le giuste intenzioni e i propositi di difesa, solitamente, si infrangono sul **muro di resistenze e silenzi che oppone l'amministrazione**. Sulla via dell'ostensione (cioè, all'esibizione) di quanto custodiscono i propri fascicoli si ergono improvvisamente ostacoli ed eccezioni.

I regolamenti interni degli organismi ispettivi, si sa, sono rigidi e precludenti (e, di regola, poco propizi ai chi deve difendere i propri diritti). Eppure, non di rado, le amministrazioni "esagerano".

Sia che neghino espressamente, sia che non rispondano affatto nei trenta giorni di legge, allorché le preclusioni a conoscere gli atti dell'ispezione appaiono "eccessive" (per esempio irragionevoli, contraddittorie, capziose o, comunque, palesemente infondate), **vale la pena di impugnare i provvedimenti e i silenzi degli Uffici**.

Un ricorso "facile", gratuito e, tutto sommato, in ogni caso, per nulla "inutile" (nel senso che, dai suoi effetti, se ne possono trarre elementi di valutazione). Esso può essere presentato in via amministrativa direttamente dagli stessi interessati, entro 60 giorni dal rigetto espresso o dallo scadere dei 30 giorni di legge per ricevere risposta alle proprie istanze di accesso, senza averne ricevuta alcuna.

Va **indirizzato (via posta, fax o pec) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** e alla sua particolare Commissione che si occupa della materia. Regolato molto semplicemente dal DPR n. 184/2006, una volta predisposto, deve essere prima di tutto notificato alle stesse amministrazioni coinvolte (quelle che negano l'accesso, per intendersi) e a eventuali ulteriori controinteressati. Esso appare una validissima e celere alternativa al più complesso – e comunque oneroso – ricorso al TAR. La Commissione è tenuta a rispondere nei successivi 30 giorni dalla sua presentazione.

Ecco come si può mostrare nelle sue linee generali.

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Accesso agli atti con un ricorso facile e gratuito

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI-

Ricorso ex art. 25, D.Lgs n. 241/1990

Il sottoscritto, nato a il, residente a, proprio/in qualità di della, propone

RICORSO

ai sensi e agli effetti dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/1990 e dell'articolo 12, DPR n. 184/2006

avverso

il provvedimento di diniego del prot.n. emesso da [oppure. del silenzio-rigetto formatosi in data in ragione della mancata adozione di provvedimenti da parte di], a seguito della richiesta di accesso del relativa agli atti e ai documenti amministrativi concernenti.....

**** **

PREMESSO

che, in riferimento alla richiesta di conoscere gli atti e i documenti relativa al procedimento ispettivo che lo riguarda, il diniego/silenzio immotivato e irragionevole opposto all'odierno ricorrente compromette gravemente la cura e la difesa dei propri diritti e delle proprie ragioni, non permettendo un'adeguata conoscenza e ponderazione dei fatti oggetto

Al fine di permettere all'Ecc.ma Commissione adita l'adozione di un provvedimento di ammissione all'ostentazione dei richiesti atti, si espongono le seguenti ragioni

IN FATTO:

.....[narrativa dei fatti che hanno legittimato la richiesta del ricorrente e degli interessi da tutelare, nonché dei provvedimenti adottati dall'amministrazione contro cui si intende valutare la possibilità dell'assunzione di idonee difese].

Che pertanto le infrazioni contestate risultano censurabili sotto i seguenti profili

Segue ⇨

Tecnica dei ricorsi

(continua) Accesso agli atti con un ricorso facile e gratuito

IN DIRITTO:

.....[individuazione delle disposizioni che si assumono violate. In particolare, quelle relative alle previsioni della legge n. 241/1990 e del DPR n. 184/2006].

PQM

attesa l'infondatezza del rifiuto opposto alla richiesta ostentazione degli atti dell'amministrazione e il diritto del ricorrente a conoscere degli atti in possesso dell'amministrazione,

individuata l'esistenza di controinteressati nelle persone di,

si chiede la

AMMISSIONE

all'accesso agli atti e documenti detenuti da, relativi a.....

In via istruttoria, si voglia fare luogo a ogni utile acquisizione di documentazione ai fini della decisione del presente ricorso.

Si allegano:

- 1) il provvedimento di rigetto,
- 2) prove di avvenuta notificazione del ricorso ai controinteressati
- 3)

La decisione dell'Ecc.ma Commissione adita potrà essere inviata al ricorrente presso, come pure a mezzo fax, nonché per via telematica al seguente indirizzo

Il ricorrente

Sicur@zza

Controlli alle reti di imprese. Distacco speciale, ma con sicurezza normale

di Mauro Parisi

Interessa le imprese, e sta prendendo sempre più piede- il contratto di rete, previsto dalla legge 33/2009 -poi modificata soprattutto dai decreti sviluppo del 2012-, per **accrescere capacità innovativa e competitività** di quanti si aggregano.

La possibilità di creare web commerciali e operativi tra realtà aziendali differenti, a costo tendenzialmente zero (o davvero minimo), sembra a molti una delle migliori soluzioni per contrastare in modo dinamico la crisi e per rilanciarsi.

Ma l'interesse di costituire una rete di imprese può avere significati ancora maggiori di quelli – già piuttosto notevoli- commerciali e della produzione.

Infatti, con la conclusione e la pubblicazione (che avviene attraverso l'iscrizione presso la Camera di commercio) di tale contratto, le realtà aziendali partecipanti sono **legittimate di diritto a “imprestarsi” lavoratori**. Detta così la cosa pare “losca”, ma in effetti corrisponde, né più, né meno, alla previsione dell'art. 30, comma 4ter, D.Lgs 276/2003.

Il decreto attuativo della legge Biagi, come modificato al riguardo, dispone espressamente che *“l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete”*. Quindi, il fatto che le aziende inviino propri dipendenti presso un'altra impresa della rete, è circostanza ammessa e legittimata per legge. Non occorrono ulteriori prove e dimostrazioni specifiche d'interesse dell'impresa distaccante.

Il “beneficio” ha invogliato senz'altro le molte imprese a operare distacchi. Che tuttavia, in molti casi, nell'ansia di approfittare dell'opportunità, hanno **dimenticato...la sicurezza**.

Specialmente se, come avviene di frequente, i dipendenti di un'azienda addetti a una certa lavorazione, sono inviati presso un'impresa “retista” che compie tutt'altra attività.

Si sa, c'è sempre grande attenzione in materia di sicurezza sul lavoro. E così non di rado, l'arrivo degli ispettori ha condotto a **contestazioni, soprattutto in ordine alla correttezza**

segue ⇨

Sicur@zza

(continua) Controlli alle reti di imprese. Distacco speciale, ma con sicurezza normale.

(continua) Controlli alle reti di imprese. Distacco speciale, ma con sicurezza normale

delle valutazioni dei rischi e della formazione dei lavoratori.

Il pericolo di omissioni in materia di salute e igiene aumenta se si tiene conto che la “differenza” di attività tra imprese può anche meramente concernere l'**esercizio di mansioni prossime rispetto a quelle svolte solitamente** e per cui il retista distaccante ha fatto compiere al proprio dipendente la specifica formazione professionale.

Anche in tali casi (per cui a maggiore ragione in tutti gli altri: es. se i dipendenti di un ristorante venissero impiegati come addetti a un distributore), se i rischi a cui viene esposto il lavoratore sono ulteriori rispetto agli originari, serve una **nuova valutazione dei rischi e una correlata formazione integrativa** (cfr. interpello n. 4/2015 Ministero del lavoro).

In tali situazioni, in definitiva, **neppure il contratto di rete salva dagli obblighi incombenti** al riguardo della sicurezza.

Per cui correttamente i funzionari ispettivi spesso devono contestare i **reati commessi dai retisti**, utilizzatori (es. quello sul DVR ex art. 28, D.Lgs 81/2008) e “cedenti” i lavoratori.

Infatti, come da previsione dell'art. 3, comma 6, del TU sicurezza –che trova pacifica applicazione anche nel caso della rete di imprese-, da un lato sussistono gli **obblighi sostanziali del retista utilizzatore**, che dovrà considerare i lavoratori come propri “dipendenti” ai fini preventivi; dall'altro, residuano **obblighi formativi e informativi del retista fornitore**, che dovrà dare prova di avere fornito nozioni sui rischi tipici dell'attività a cui vengono destinati i propri dipendenti.

vedi anche rubrica Visu@l a pag. 18

Visu@I

Durc regolare dopo le contestazioni ispettive. Le modalità

a cura Studio legale VetL

QUANDO UN'AZIENDA RICEVE UN VERBALE ISPETTIVO DAGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI, DIVENTA IRREGOLARE AI FINI DEL DURC. ECCO I MODI PER "RICONQUISTARE" LA REGOLARITÀ

➔ 1. SE PAGA IN TOTO, ANCHE A RATE, DANDO ACQUIESCENZA AI CONTENUTI E ALLE RICHIESTE DEL VERBALE ISPETTIVO

➔ 2. SE PRESENTA RICORSO IN VIA AMMINISTRATIVA PER IL TEMPO IN CUI PENDE RICORSO

➔ 3. SE PRESENTA IMMEDIATA AZIONE DI ACCERTAMENTO AL GIUDICE DEL LAVORO PER IL TEMPO IN CUI PENDE IL RICORSO GIUDIZIALE

➔ 4. SE PROPONE OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO E A CARTELLA ESATTORIALE AL GIUDICE DEL LAVORO, SOLO NELL'IPOTESI IN CUI LA SOSPENSIONE DELLA LORO EFFICACIA SIA ACCOLTA DAL GIUDICE

Nero su bianco

Sommerso e regolarizzazioni. Maxi-diffida, ma ad applicazione limitata

di Barbara Broi

La disposizione: come si legge

L'articolo 22, comma 3ter, decreto legislativo 151/2015, titolato "modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale" prevede quanto segue:

"... la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo verbale".

La disposizione: il suo significato

La recente previsione del Jobs Act che ha "ridisegnato", ancora una volta, l'illecito amministrativo attinente al lavoro irregolare, ha reintrodotta la possibilità per i trasgressori di sanare **ex post** l'infrazione commessa.

La previsione in commento, tuttavia, stabilisce una modalità speciale di regolarizzazione dell'illecito –vi sarebbe da dire, una sorta di maxi-diffida-, che sfugge ai modi e alla misura di

Nero su bianco

(continua) **Sommerso e regolarizzazioni. Maxi-diffida, ma ad applicazione limitata**

quella ordinariamente stabilita dalla previsione dell'art. 13, D.Lgs 124/2004.

Va osservato, innanzitutto, che la qui analizzata previsione speciale del decreto legislativo n. 151/2015 si connota per fare riferimento alla posizione di lavoratori "ancora in forza", contrapponendola a quella di lavoratori "regolarmente occupati per un periodo successivo".

Ma mentre l'opinione istituzionale (cfr. Circolare n. 26 del 2015 Ministero del lavoro) è quella che lo spartiacque tra le differenti fattispecie di irregolarità –più o meno gravi, a seconda della pervicacia della condotta-, sia rappresentato dal momento dell'accesso degli ispettori in azienda (che "fotograferebbe" a ogni effetto futuro la situazione riscontrata), a una mera lettura della normativa non può dirsi che tale interpretazione possa dirsi confermata.

In effetti, la norma non compie alcun accenno e riferimento all'inizio dell'azione ispettiva e agli ispettori in genere.

Piuttosto, l'unico significato che si può coerentemente trarre dall'espresso dato testuale è quello che concerne la posizione dei lavoratori che siano mantenuti "ancora in forza" come irregolari al momento della notifica della diffida (e quindi della contestazione dell'irregolarità) da parte degli ispettori. Altro espresso e plausibile riferimento cronologico non può dirsi risultare emergere legge.

Ciò vale a dire che se, dopo il primo accesso ispettivo e la scoperta del lavoratore irregolare, in attesa di provvedimenti ispettivi non contestuali, quest'ultimo sia stato immediatamente allontanato dall'azienda -non essendo più, evidentemente, "ancora in forza"-, non potrà esserne pretesa la sua regolarizzazione con l'assunzione e l'attività per "almeno tre mesi". In tali casi, cioè, la diffida a regolarizzare opererà ordinariamente, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 124/2004, nelle forme cd. ora per allora.

Nello stesso senso, se prima della diffida -seppure successivamente all'intervento degli ispettori-, vi sia stata operata da parte del datore di lavoro la sanatoria spontanea della posizione del lavoratore già occupato "in nero" (di modo da risultare regolarmente occupato termini ordinari (con versamenti pari ai minimi "per un periodo successivo"),

Nero su bianco

(continua) Sommerso e regolarizzazioni. Maxi-diffida, ma ad applicazione limitata

differentemente dall'opinione istituzionale, l'unica soluzione positivamente consentita *ex lege* appare quella della regolarizzazione.

Va sottolineato appena che lì dove, al contrario, ricorre l'ipotesi di sommerso "attuale" ("*ancora in forza*"), che richiede la sanatoria per mezzo della sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato e il mantenimento in servizio degli stessi lavoratori per almeno tre mesi, una qualunque situazione –obiettiva o soggettiva– che determinasse la cessazione del rapporto di lavoro (perciò, pure la decisione unilaterale del lavoratore di andarsene), comprometterebbe la regolarizzazione e i relativi benefici di legge per il datore di lavoro.

Per cui, anche non per propria volontà, in tali ultimi casi il datore di lavoro sarebbe costretto a versare le sanzioni amministrative "piene" o, al meglio, nella cd. misura ridotta ex art. 16, L. 689/1981.



Abbonati a COMMERCIALISTA TELEMATICO
I nostri Servizi sempre disponibili su Computer e Mobile

Il tuo aggiornamento fiscale quotidiano

Migliaia di articoli, approfondimenti e commenti curati da autorevoli esperti! Inoltre da quest'anno l'abbonamento comprende anche l'accesso alla banca dati **PRATICA SOCIETARIA!**

Consulta tutti gli articoli riservati contrassegnati con il simbolo rosso, una risorsa indispensabile per professionisti e aziende.

Ogni mattina avrai "sulla tua scrivania" tutte le novità fiscali commentate.

Abbonamento Annuale a partire da:

150 € + IVA

Fiscalmente Deducibile



Usi e abusi

Audizione sì, ma non con qualsiasi funzionario

a cura Studio Legale VetL

Una volta notificato il Verbale di contestazione da parte degli ispettori, per gli interessati, tra le vie praticabili per fare conoscere le proprie ragioni, vi è senz'altro quella di instaurare un giusto **confronto diretto con l'amministrazione** procedente.

Si tratta delle cosiddette richieste di "audizione" o, come comunemente si dice, di essere "ricevuti" dai responsabili degli uffici ispettivi.

L'obiettivo appare, non solo quello di fare conoscere le proprie difese e giustificazioni sui fatti che vengono contestati, ma anche di instaurare un approccio –per così dire- personale con chi rappresenta gli uffici.

Non sempre, tuttavia, coloro che paiono rappresentare gli uffici e "parlare" per essi, sono le "persone giuste".

Sgomberato il campo dalla pure diffusa idea che sia possibile "trattare" con gli ispettori una volta concluso l'accertamento (dato che oramai il loro potere è "spirato", confluendone gli effetti nell'atto di accertamento e contestazione), occorre osservare che perché una interlocuzione sia legittima -oltre che, possibilmente, proficua-, i **funzionari devono essere investiti di effettivi e legittimi poteri**.

In particolare modo, in caso di contestazioni di illeciti amministrativi, l'articolo 18 della legge 689/1981 stabilisce che il presunto trasgressore possa richiedere l'audizione all'"**autorità competente a irrogare la sanzione amministrativa**". Questa "autorità" coincide ordinariamente con il dirigente dell'ufficio ispettivo, i cui funzionari hanno contestato illeciti amministrativi.

Si tratta, in definitiva, di colui sottoscriverà l'eventuale e successiva ordinanza-ingiunzione,

Usi e abusi

(continua) Audizione sì, ma non con qualsiasi funzionario

irrogante le vere e proprie sanzioni amministrative.

E' però prassi diffusa che **alle richieste audizioni non attendano tali dirigenti, bensì i loro sottoposti**. E non solo in casi di impossibilità sopravvenuta (es. una malattia) o di delega espressa (ammessa legittimamente, peraltro, solo in casi di effettivo impedimento), ma in quasi tutte le situazioni.

Addirittura, molti uffici si spingono al punto che all'audizione attende, non il funzionario sottoposto al dirigente incaricato dell'ufficio legale (in definitiva, colui sotto la cui responsabilità si decideranno nella sostanza le sorti del trasgressore), bensì un ulteriore sottoposto di quest'ultimo. Ossia, un **funzionario senza alcun potere**, neppure sostanziale (dato che si limiterà a riferire) di "incidere" sul provvedimento finale, e il cui "convincimento" non possiede, non solo, alcun pregio giuridico, ma neppure alcun rilievo materiale.

Tale prassi è senza dubbio illegittima.

Per cui, ove vi sia il sospetto di trovarsi al cospetto di tale situazione, si potrà richiedere **giustificazione dei poteri effettivi del funzionario che si appresta a sentirci** in rappresentanza dell'amministrazione.

Osservatorio

Siete professionisti o datori di lavoro e avete avuto esperienze con ispettori nel corso delle vostre attività? Volete condividere con noi (in forma rigorosamente anonima!) i "risultati" delle vostre esperienze? Compilate il questionario allegato e inviatecelo via email a info@commercialistatelematico.com oppure via fax al 0541.489979.

Anche con la vostra segnalazione riusciremo ad ottenere una mappa precisa e "indipendente" dei controlli su lavoro e previdenza in Italia.

QUESTIONARIO

I) MODALITA' DELL'ISPEZIONE DEL LAVORO

DURATA ISPEZIONI

1) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]	[]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

2) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI DAI SOTTOINDICATI ENTI SONO DURATI PER I PERIODI INDICATI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>in mesi</i>	0-1	1-3	3-6	6-12	12-18	18-24	24-oltre
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
GDF	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INPS	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
INAIL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]
ASL	[]	[]	[...]	[]	[...]	[...]	[...]

Osservatorio

Segue questionario

CORRETTEZZA MODALITA' DEL CONTROLLO

3) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]
mancata adozione del verbale di primo accesso o interlocutori	[...]

4) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, SI SONO RILEVATE LE SEGUENTI VIOLAZIONI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI E DELLE DISPOSIZIONI SULLA CORRETTA PROCEDURA ISPETTIVA, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

controlli senza che alcuni ispettori estraessero il tesserino	[...]
controlli senza gli ispettori conferissero direttamente con il datore di lavoro	[...]
accessi in luoghi di privata dimora e ove non si svolge lavoro	[...]
acquisizione materiale senza verbale sequestro	[...]
omessa ammissione del professionista sul luogo delle indagini	[...]
mancata valutazione di prove e difese prodotte dall'azienda	[...]

II) SOGGETTI ISPEZIONATI E PROFILI DI CONTESTAZIONE

DIMENSIONI DELLE AZIENDE ISPEZIONATE

5) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti	[...]
4-10 dipendenti	[...]
11-40 dipendenti	[...]
41-100 dipendenti	[...]
101-250 dipendenti	[...]
oltre	[...]

Segue questionario

6) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO RIGUARDATO AZIENDE DELLE SEGUENTI DIMENSIONI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-3 dipendenti [...]
4-10 dipendenti [...]
11-40 dipendenti [...]
41-100 dipendenti [...]
101-250 dipendenti [...]
oltre [...]

RAPPORTI DI LAVORO OGGETTO DI DISCONOSCIMENTO

7) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

8) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO ALLA CONTESTAZIONE DI UNA PERCENTUALE DI RAPPORTI DI LAVORO, RISPETTO ALLE POSIZIONI LAVORATIVE CONTROLLATE, PER LE SEGUENTI PERCENTUALI E NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

0-10% [...]
10-30% [...]
30-60% [...]
60%-100% []

Segue questionario

PROFILI E TIPI DI CONTESTAZIONI

9) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]
<i>ecc</i>	

10) SU NUMERO ____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI RELATIVI AI SEGUENTI PROFILI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

<i>adempimenti in materia di lavoro (es. Lul, ecc)</i>	[...]
<i>adempimento in materia di lavoro</i>	[...]
<i>lavoro irregolare e sommerso</i>	[...]
<i>somministrazione illecita di manodopera</i>	[...]
<i>recupero agevolazioni contributive</i>	[...]
<i>genuinità contratti e di rapporti lavoro considerati</i>	[...]
<i>trasferte e rimborsi spese</i>	[...]
<i>orario lavoro</i>	[...]
<i>rischio assicurato</i>	[...]
<i>tariffe e premi</i>	[...]

Segue questionario

III) PROVVEDIMENTI DEGLI ISPETTORI

AMMONTARE DELLE SOMME PER SANZIONI E RECUPERI

11) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

12) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A CONTESTAZIONI DI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI E A RECUPERI DI CONTRIBUTI E PREMI, OLTRE SANZIONI, PER I SEGUENTI IMPORTI, NEL SOTTOINDICATO NUMERO DI CASI:

	INPS	INAIL	GDF	DTL	ASL	Ispettorato
fino a 50.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 100.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
fino a 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]
oltre 300.000	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

RECUPERI PATRIMONIALI CON DIFFIDA ACCERTATIVA

13) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

Segue questionario

14) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, I CONTROLLI ESEGUITI HANNO CONDOTTO A RECUPERI PATRIMONIALI A FAVORE DEI LAVORATORI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

diffide accertative _____

CONCILIAZIONI MONOCRATICHE

15) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLE PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

16) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, PRIMA O DURANTE I CONTROLLI SONO STATI ESEGUITI TENTATIVI DI CONCILIAZIONE MONOCRATICA, CON RISULTATI POSITIVI, NEL SEGUENTE NUMERO DI CASI:

tentativi di conciliazione monocratica _____

tentativi di conciliazione monocratica con accordo _____

IV) DATI IN RIFERIMENTO AI RICORSI E ALLE TUTELE

PRESENTAZIONE RICORSO AMMINISTRATIVI

17) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]

Segue questionario

18) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO PRESENTATO IL SEGUENTE NUMERO DI RICORSI, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	accolti	respinti	silenzio-rig.
COMITATO LAV.	[]	[]	[...]	[]
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]

RICHIESTE DI REVISIONE IN AUTOTUTELA

19) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI NELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

20) SU NUMERO _____ CONTROLLI ISPETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI _____, E' STATO RICHiesto PER ISCRITTO AGLI ENTI –IN FORME DIVERSE DAI RICORSI DI LEGGE- DI RICONSIDERARE IN AUTOTELA I PROPRI PROVVEDIMENTI E/O DI ESSERE SENTITI PERSONALMENTE, CON ESITI COME NUMERICAMENTE INDICATO:

Ricorsi a	tot. ricorsi	silenzio	convocazione	accoglimento
INPS	[]	[]	[...]	[]
INAIL	[]	[]	[...]	[]
DRL	[]	[]	[...]	[]
DTL/Ispett.	[]	[]	[...]	[]
GdF	[]	[]	[...]	[...]
CC	[]	[]	[...]	[...]
altri	[]	[]	[...]	[...]

V@L - periodico di approfondimento del **Commercialista Telematico Srl** ®

da un'idea dell'**Avv. Mauro Parisi**

Anno I

Editore del sito internet: **Commercialista Telematico srl**

e.mail: info@commercialistatelematico.com

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: **Roberto Pasquini**

Coordinazione e contenuti scientifici: **Avv. Mauro Parisi**